



PROVINCIA  
DI LODI

## Provincia di Lodi

---

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 132 / 2022

Lodi 17-02-2022

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE UN POZZO IN COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO AD USO INDUSTRIALE. CODICE UTENZA LO013781982. RICHIEDENTE: GALLOTTA S.P.A.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

#### VISTI:

l'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";

la D.G.R. 13 maggio 1992, n. 22502, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e modalità per la presentazione e l'esame delle richieste di autorizzazione alla ricerca e di concessione delle acque sotterranee;

la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee;

l'art. 3, commi 108 e 111, della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 che stabilisce che:

- la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi degli uffici tecnici delle Province;
- alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate.

il Regolamento Regionale n° 2 del 24.3.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12.12.2003, n°26";

la D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623 avente ad oggetto: "Approvazione delle modalità operative semplificate per il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui alla D.g.r. 19 dicembre 1999 n. 47582 in attuazione dell'art. 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12

**Richiamato** il DDUO n. 31088 del 2001, con il quale si concedeva alla Soc Gallotta S.p.A. di derivare acqua ad uso industriale in Comune di Sant'Angelo Lodigiano mediante un pozzo avente portata media di 10,5 l/s con disciplinare di tipo C2, pertanto con durata della concessione fino al 10.08.2009;

**Vista** l'istanza presentata in data 02.12.2009 (prot prov 37380) dalla Soc. Gallotta S.p.A. con sede legale in Comune di Sant'Angelo Lodigiano Località Belfiorito P.I. 03648790156 tendente ad ottenere il rinnovo della suddetta concessione;

**Preso atto** che, stando a quanto riportato nel disciplinare di concessione notificato alla Società a suo tempo dalla Regione Lombardia la data di scadenza della concessione in esame risulterebbe il 01.12.2011 e non il 10.08.2009, come invece indicato nel DDUO 31088/2001 (come da nota della Scrivente Amministrazione del 02.11.2009 (prot prov 33821), e pertanto la domanda è da considerarsi presentata nei termini di legge;

**Preso atto** che la domanda è stata integrata con note del 12.03.2019 (prot prov 8428), del 29.04.2019 (prot rprov 14545) e del 09.07.2021 (prot prov 21849);

**Richiamata** la nota di avvio del procedimento del 14.02.2019 (prot prov 4509);

**Preso atto** che l'avviso di domanda è stato regolarmente pubblicato su BURL n. 20 del 15/05/2019 Serie Avvisi e Concorsi nonché presso l'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano dal 22.05.2019 al 06.06.2019. Nel periodo preposto non sono pervenute osservazioni e opposizioni.

**Preso atto** che, trattandosi di rinnovo con variante non sostanziale, il progetto di derivazione non è stato sottoposto a procedura di verifica di VIA: la portata massima prevista è pari a 10 l/s.

**Preso atto** che con nota del 07.06.2019 (prot prov 19791) è stata convocata la Conferenza dei Servizi per la derivazione in oggetto. Alla stessa sono stati regolarmente convocati il richiedente e:

- Comune di Sant'Angelo Lodigiano
- Comando 3° Reparto Infrastrutture
- Comando Esercito Lombardia
- Autorità di Bacino del Fiume Po
- Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Reti Tecnologiche, Ricerca Energetica e Attività minerarie

Nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti pareri:

**Comando Militare:** con nota pervenuta in data 09.07.2019 (prot prov 23264) lo stesso ha espresso il proprio nulla contro ai fini militari per la componente esercito, purchè i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata

**Comune di Sant'Angelo Lodigiano:** con nota pervenuta in data 08.07.2019 (prot prov 23049) ha comunicato il parere favorevole in quanto, da una verifica effettuata, *l'area interessata da PGT rientra, ai sensi dell'art. 27 comma 1, nella destinazione d'uso "Ambiti produttivi artigianali e commerciali esistenti", la stessa appartiene a complessi consolidati e identificati nelle tavole del piano delle regole.*

**Preso atto** che con successiva nota del 23.09.2020 (prot prov 26762) è stato un parere di competenza anche ad ATS che, che, per mero errore materiale, non era stata coinvolta nella procedura

**Preso atto** che con nota del 09.07.2021 (prot prov 21849) ha chiarito che le acque prelevate dal pozzo in oggetto non sono utilizzate per il consumo umano; alla luce di ciò, si ritiene di non dover acquisire il parere di ATS;

**Preso atto** che con nota del 05.11.2021 (prot prov 34863) è stato chiesto un parere di competenza a UTR Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e AIPO;

**Richiamato** il parere di UTR Regione Lombardia, pervenuto alla Scrivente Amministrazione in data 12.11.2021 (prot prov 35771) con il quale ha comunicato che *"trattandosi di concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea, si comunica che la stessa non rientra nelle competenze dello scrivente Ufficio Territoriale ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, art.7, comma 1."*

**Preso atto** che dall'istruttoria tecnica è emerso quanto di seguito.

Il pozzo utilizzato è così caratterizzato:

- Foglio e mappale: Foglio 24 mappale 77

- Profondità pozzo: 20 m
- Profondità filtri: primo filtro 16, 6 ml, secondo filtro 19 ml
- Portata media: 0,56 l/s
- Portata massima: 10 l/s

Il fabbisogno è relativo ad un uso industriale legato all'impianto di produzione del manufatto in CLS. La variante non sostanziale consiste nella riduzione della portata media e del volume massimo derivabile annuo.

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, di poter assentire il rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto;

**VISTO** l'allegato disciplinare, che costituisce atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l'esercizio della derivazione, redatto in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623;

**RITENUTO** che non sia da acquisire la comunicazione o certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

**Dato atto**, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi

## DETERMINA

Recepite le premesse che qui si intendono integralmente riportate e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di rinnovare alla Soc Gallotta S.p.A. con sede legale in Comune di Sant'Angelo Lodigiano Località Belfiorito P.I. 03648790156 la concessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo per uso industriale in Comune di Sant'Angelo Lodigiano ubicato al Foglio 24 mappale 77 per derivare una portata media annua pari a 0,56 l/sec, una portata massima pari a 10 l/s e un volume annuo ridotto a 4000 m<sup>3</sup>, così come da variante non sostanziale;

2. di accordare la predetta concessione per la durata e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare che costituisce atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l'esercizio della derivazione, redatto in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623;

3. di imporre al Concessionario di:

- assicurare piena collaborazione all'U.O. Tutela Territoriale della Provincia di Lodi nel corso dei sopralluoghi, che quest'ultimo riterrà di effettuare;
- adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'uso corretto e razionale delle risorse idriche superficiali;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti nell'ambito della presente istruttoria che qua si intendono integralmente richiamati;

4. di dare atto:

- che qualsiasi modifica sia della titolarità della concessione che delle caratteristiche dell'utenza (quantità d'acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Lodi;
- che la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone erariale;

5. di notificare il presente atto a:

- Soc. Gallotta S.p.A:
- Regione Lombardia – DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni UO Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome Struttura

Gestione invasi idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche

- A.R.P.A. Lombardia;
- Comune di Sant'Angelo Lodigiano

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

Ing. Alessandro Farnè

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*

**PROVINCIA DI LODI**  
**L.R. 16/07/2012 n. 12 art. 13, T.U. 11.12.1933 n. 1775**

**DISCIPLINARE TIPO**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale originariamente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 31088 del 02.12.2001

**ART. 1 – QUANTITA' USI; MODALITA' DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE**

La quantità d'acqua pubblica sotterranea da derivare mediante il pozzo è pari a moduli 0,0056 (0,56 l/sec) portata massima pari a 10 l/s volume annuo pari a 4000 m<sup>3</sup>. L'acqua prelevata è destinata all'uso industriale.

**ART. 2– REGOLAZIONE DELLA PORTATA**

Entro un anno dalla data di pubblicazione su BURL del provvedimento di concessione i concessionari utenti hanno l'obbligo di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 comma 4 del R.R. 2/06. Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale carico dei concessionari e potranno essere verificati periodicamente dall'Autorità concedente. I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo secondo le modalità che saranno indicate dall'Autorità concedente, fermo restando l'obbligo della trasmissione annuale alla Provincia della denuncia dei quantitativi d'acqua derivati ai sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. n. 12194/2003. L'autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza.

**ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Le concessioni sono rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione.

I concessionari hanno l'obbligo di eseguire, a loro cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari saranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o totale delle strutture. L'autorità concedente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.

Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo nulla consenso dell'Autorità concedente.

L'Autorità concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che

l'Autorità concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933.

#### **ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI**

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di tutela ambientale in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque.

Le camerette e i locali avanzozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità concedente con le modalità stabilite dall'art. 31 del R.R. 2/06.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche dell'assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all'atto del rilascio della concessione, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i concessionari dovranno provvedere all'installazione, in prossimità dell'opera di presa, di un cartello di identificazione della concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 successivi e continui decorrenti dal 01 gennaio 2013, pertanto fino al 31.12.2022.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque sotterranee, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicherà quanto disposto dall'art. 39 del R.R. 2/06.

#### **ART. 7 – CANONE**

Il codice identificativo (ID Pratica) della derivazione in oggetto è: **LO013781982**.

Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa il canone annuo in ragione della quantità d'acqua oggetto della presente concessione e del relativo uso indicato nel provvedimento di concessione.

#### **ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI**

Il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- ✓ il pagamento delle spese di istruttoria;
- ✓ il pagamento del contributo idrografico;
- ✓ il pagamento di idonea cauzione pari a Euro 250,00 così come previsto dall'art. 19 comma 4 del R.R. 2/06 la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione

✓ nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, etc.

#### **ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n° 1775, del Regolamento Regionale n°2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n°152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

#### **ART. 10 DOMICILIO LEGALE**

Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso le sedi indicate nell'atto di concessione che approva il presente disciplinare.